



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 828

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifica dell'Accordo per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune per la conservazione dei documenti informatici tra la Provincia autonoma di Trento e l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali (IBACN) della Regione Emilia-Romagna.

Il giorno **07 Giugno 2019** ad ore **10:00** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2219 del 15 dicembre 2014 è stato approvato l'Accordo tra la Provincia autonoma di Trento e l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali dell'Emilia-Romagna (IBACN) avente ad oggetto l'organizzazione e le modalità di collaborazione tra i due Enti per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte alla conservazione dei documenti informatici, alla valutazione della fattibilità del Polo archivistico digitale trentino e allo sviluppo del Polo archivistico regionale Emilia-Romagna;
- l'Accordo è stato sottoscritto dalle parti in data 2 marzo 2015, repertoriato agli atti dell'IBACN con n. RPI-2015-18 e protocollato dalla Provincia autonoma di Trento con n. 167853 di data 26 marzo 2015;
- tale accordo stabilisce che l'IBACN viene delegato allo svolgimento del processo di conservazione, a norma dell'articolo 44 del D.Lgs 82/2005 e successive Regole Tecniche, da parte della Provincia Autonoma di Trento e di tutti i soggetti facenti parte del SINET "*Sistema Informativo Elettronico Trentino*", previsto dall'articolo 5 della Legge Provinciale 27 luglio 2012, n. 16 (anche denominati Enti Produttori), che aderissero all'Accordo tra Provincia Autonoma di Trento e IBACN tramite formale richiesta di adesione;
- l'Accordo ha regolarmente avuto avvio e le attività sono in corso di svolgimento. Nella sua attuazione la Provincia Autonoma di Trento, denominata all'interno dell'Accordo come "Ente capofila", riveste anche il ruolo di Ente Gestore con funzione di coordinamento tra Enti Produttori e di interlocutore unico verso l'IBACN, anche per conto di questi ultimi, mentre l'IBACN ha il ruolo e la funzione di responsabile del sistema e del processo di conservazione dei documenti informatici versati dagli Enti produttori; l'Accordo scadrà in data 1 marzo 2020;
- il 20 aprile 2017 l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha pubblicato un Avviso per il finanziamento di interventi volti al trasferimento, all'evoluzione e alla diffusione di buone pratiche attraverso "Open Community PA 2020", nell'ambito del Programma PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Asse 3 – Obiettivo Specifico 3.1 – Azione 3.1.1;
- l'IBACN, la Provincia autonoma di Trento, la Regione Emilia-Romagna, la Regione Puglia, la Regione Valle d'Aosta e il Comune di Padova hanno costituito un Accordo di Partenariato ai sensi dell'Avviso dell'Agenzia della Coesione Territoriale, avente come Ente Capofila e Riusante la Provincia autonoma di Trento, come Enti Cedenti l'IBACN e la Regione Emilia-Romagna, come Enti Riusanti il Comune di Padova, la Regione Puglia e la Regione Valle d'Aosta, al fine di presentare la propria candidatura al Programma con il progetto denominato "RICORDI – Riuso della Conservazione dei Record Digitali". Il progetto ha come obiettivo quello di diffondere e trasferire la Buona Pratica sviluppata dalla Regione Emilia-Romagna in tema di conservazione digitale dei documenti informatici, preconditione necessaria per sviluppare servizi digitali della PA, tramite la costruzione di un polo di conservazione servente più enti, inserito in una rete di poli di conservazione a livello nazionale secondo il modello del Piano Triennale AGID 2017-2019. Il Progetto è articolato su diversi scenari, ognuno dei quali ha lo scopo di sviluppare una specifica modalità operativa per il riuso della Buona Pratica; il particolare lo scenario 3, obiettivo di progetto della Provincia autonoma di Trento, prevede che un Ente possa svolgere le funzioni di Conservatore dei documenti digitali utilizzando sistemi applicativi messi a disposizione da terzi in modalità SaaS (Software as a Service);
- il progetto è stato approvato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale come terzo in graduatoria su 74 progetti presentati, con il punteggio di 90,25/100 ed è risultato pertanto ammesso al finanziamento con decreto n. 31 del 13 marzo 2018;

- per la realizzazione del progetto “RICORDI” è stato sottoscritto uno specifico protocollo di intesa tra Provincia autonoma di Trento, IBACN, Regione Emilia-Romagna, Comune di Padova, Regione Puglia e Regione Valle d’Aosta, nell’ambito del piano di finanziamenti di cui all’Avviso per il finanziamento di interventi volti al trasferimento, all’evoluzione e alla diffusione di buone pratiche attraverso Open Community PA 2020, finalizzato alla realizzazione di quanto definito nel progetto ammesso a finanziamento; è stata inoltre sottoscritta una Convenzione tra la Provincia autonoma di Trento e l’Agenzia per la Coesione Territoriale per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto RICORDI. Al progetto è stato assegnato il CUP C99D17000670007;
- nel corso di esecuzione del progetto “RICORDI” è stato concordato (SAL del 13 marzo 2019) che la Provincia autonoma di Trento, avendo come obiettivo finale quello di svolgere attività di conservazione per gli Enti Produttori del proprio territorio, si predisponga per tale attività iniziando a svolgere in autonomia le funzioni di conservazione dei documenti digitali prodotti dal proprio Ente, attività per la quale non è necessario l’accreditamento come conservatore presso AGID, e contemporaneamente intraprenda i passi necessari per accreditarsi come conservatore di altri Enti Produttori del territorio;
- nel dare attuazione a quanto definito nel SAL del 13 marzo 2019 i responsabili del progetto “RICORDI” hanno concordato che le funzioni di conservazione dei documenti informatici prodotti dal proprio Ente saranno svolte dalla Provincia autonoma di Trento a decorrere indicativamente dal 1° luglio 2019 e fino alla scadenza del vigente Accordo, ossia fino al 1° marzo 2020, e comunque l’avvio sarà operativo soltanto dopo formale comunicazione da parte della Provincia Autonoma di Trento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visti:

- gli atti citati in premessa;
- il D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii. (Codice dell’Amministrazione Digitale)
- l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241;
- la legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 e successive modificazioni, recante “Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale”;
- la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
- la legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16, recante “Disposizioni per la promozione della società dell’informazione e dell’amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti”;
- le disposizioni tecniche emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale;

a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1. di approvare la modifica dell'Accordo per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, per la conservazione dei documenti informatici tra la Provincia autonoma di Trento e l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali (IBACN) della Regione Emilia-Romagna, già approvato con deliberazione n. 2219 del 15 dicembre 2014 e sottoscritto il 2 marzo 2015 con scadenza 1 marzo 2020, che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l'accordo per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, che costituisce l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che l'oggetto della modifica dell'Accordo riguarda l'esecuzione, in particolare, dello Scenario 3 del progetto denominato "RICORDI - RIuso Conservazione Record Digitali";
4. di stabilire che la modifica dell'Accordo decorre dal 1° luglio 2019 o dalla formale comunicazione da parte della Provincia autonoma di Trento all'IBACN dell'avvio dello svolgimento da parte sua delle funzioni di conservazione dei propri documenti informatici;
5. di stabilire che tutti gli impegni, obblighi e disposizioni dell'Accordo non modificati con il presente atto restino immutati;
6. di autorizzare il Presidente o un suo delegato alla sottoscrizione della modifica dell'Accordo di cui al punto 1).

Adunanza chiusa ad ore 11:15

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Modifica accordo 2019

002 PAT-IBACN Accordo designazione responsabile del trattamento

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

Modifica dell'Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990 per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune per la conservazione dei documenti informatici tra la Provincia autonoma di Trento e l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali (IBACN) della Regione Emilia-Romagna

TRA

1 – La Provincia Autonoma di Trento (di seguito anche denominata PAT, Ente Capofila o Ente Gestore), con sede in Trento, Piazza Dante 15, codice fiscale n. 00337460224, nella persona del suo Presidente, Maurizio Fugatti, il quale interviene in nome e per conto della stessa, in virtù di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n.del, esecutiva ai sensi di legge; [citare delibera di approvazione della modifica dell'accordo]

E

2 – L'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna (di seguito denominato più brevemente "IBACN"), codice fiscale 80081290373, nella persona di, domiciliato per la sua carica in Bologna, Via, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera del Consiglio Direttivo n. del, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE

- a) in data 2 marzo 2015 è stato sottoscritto tra le Parti un Accordo, repertoriato agli atti dell'IBACN con n. RPI-2015-18 e protocollato dalla Provincia autonoma di Trento con n. 167853 di data 26 marzo 2015, avente ad oggetto l'organizzazione e le modalità di collaborazione tra l'IBACN e la Provincia Autonoma di Trento per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte alla conservazione dei documenti informatici, alla valutazione della fattibilità del Polo archivistico digitale trentino e allo sviluppo del Polo archivistico regionale Emilia-Romagna;
- b) tale accordo stabiliva che l'IBACN venisse delegato allo svolgimento del processo di conservazione, a norma dell'articolo 44 del D.Lgs 82/2005 e successive Regole Tecniche, da parte sia della Provincia Autonoma di Trento che da parte di tutti i soggetti facenti parte del SINET "Sistema Informativo Elettronico Trentino", previsto dall'articolo 5 della Legge Provinciale 27 luglio 2012, n. 16 (anche denominati Enti Produttori), che aderissero

- all'Accordo tra Provincia Autonoma di Trento e IBACN tramite formale richiesta di adesione;
- c) l'Accordo ha regolarmente avuto avvio e le attività sono in corso di svolgimento. Nell'attuazione dell'Accordo, la Provincia Autonoma di Trento, denominata all'interno dell'Accordo sottoscritto come "Ente capofila", riveste il ruolo di Ente Gestore con funzione di coordinamento tra Enti Produttori e di interlocutore unico verso l'IBACN, anche per conto di questi ultimi, mentre l'IBACN ha il ruolo e la funzione di responsabile del sistema e del processo di conservazione dei documenti informatici versati dagli Enti produttori;
 - d) l'Accordo scadrà in data 1 marzo 2020;
 - e) l'Agenzia per la Coesione Territoriale il 20 aprile 2017 ha pubblicato un Avviso per il finanziamento di interventi volti al trasferimento, all'evoluzione e alla diffusione di buone pratiche attraverso "Open Community PA 2020", nell'ambito del Programma PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Asse 3 – Obiettivo Specifico 3.1 – Azione 3.1.1;
 - f) il Programma finanzia interventi per la modernizzazione del sistema amministrativo con riferimento agli aspetti gestionali, organizzativi, di semplificazione e digitalizzazione di processi e servizi verso cittadini e imprese (e-government) e rafforzando la trasparenza e la partecipazione civica attraverso lo sviluppo e la diffusione dei dati pubblici (open government);
 - g) il Programma intende attuare azioni a supporto dei processi di costruzione di reti di cooperazione e dei meccanismi di scambio tra Pubbliche Amministrazioni, con l'obiettivo di individuare, implementare e diffondere soluzioni e buone pratiche amministrative tra le più innovative realizzate nel Paese, anche attraverso il contributo delle risorse comunitarie;
 - h) l'IBACN, la Provincia autonoma di Trento, la Regione Emilia-Romagna, la Regione Puglia e la Regione Valle d'Aosta e il Comune di Padova hanno costituito un Accordo di Partenariato ai sensi dell'avviso dell'Agenzia della Coesione Territoriale, avente come Ente Capofila la Provincia autonoma di Trento, come Enti Cedenti l'IBACN e la Regione Emilia-Romagna, come Enti Riusanti il Comune di Padova, la Regione Puglia e la Regione Valle d'Aosta al fine di presentare la propria candidatura al Programma;
 - i) il 6 giugno 2017 il Partenariato ha candidato al Programma il Progetto denominato "RICORDI" (RIuso della COnservazione dei Record Digitali), avente come obiettivo quello di diffondere e trasferire la Buona Pratica sviluppata dalla Regione Emilia-Romagna in tema di conservazione digitale dei documenti informatici, preconditione necessaria per sviluppare servizi digitali della PA, tramite la costruzione di un polo di conservazione servente più enti,

inserito in una rete di poli di conservazione a livello nazionale secondo il modello del Piano Triennale AGID 2017-2019. Tale idea deriva dalla valutazione che il complesso delle attività da svolgere, i sistemi informatici da sviluppare, i requisiti giuridici da soddisfare e le competenze professionali necessarie per la corretta conservazione degli archivi informatici non siano alla portata della maggior parte delle pubbliche amministrazioni locali, richiedendo risorse troppo elevate per ogni singola organizzazione;

- j) il Progetto è stato approvato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale come terzo in graduatoria su 74 progetti presentati, con il punteggio di 90,25/100 ed è risultato pertanto ammesso al finanziamento;
- k) il Progetto è articolato su diversi scenari, ognuno dei quali ha lo scopo di sviluppare una specifica modalità operativa per il riuso della Buona Pratica; il particolare lo scenario 3 prevede che un Ente possa svolgere le funzioni di Conservatore dei documenti digitali utilizzando sistemi applicativi messi a disposizione da terzi in modalità SaaS (Software as a Service);
- l) è stato pertanto sottoscritto uno specifico protocollo di intesa per la realizzazione del progetto “RICORDI” tra Provincia autonoma di Trento, IBACN, Regione Emilia-Romagna, Comune di Padova, Regione Puglia e Regione Valle d’Aosta, nell’ambito del piano di finanziamenti di cui all’Avviso per il finanziamento di interventi volti al trasferimento, all’evoluzione e alla diffusione di buone pratiche attraverso Open Community PA 2020, finalizzato alla realizzazione di quanto definito nel progetto ammesso a finanziamento;
- m) nel corso di esecuzione del progetto “RICORDI” è stato concordato (SAL del 13/3/2019) che la Provincia autonoma di Trento, avendo come obiettivo finale quello di svolgere attività di conservazione per gli Enti Produttori del proprio territorio, si predisponga per tale attività iniziando a svolgere in autonomia le funzioni di conservazione dei documenti digitali prodotti dal proprio Ente, attività per la quale non è necessario l’accreditamento come conservatore presso AGID, e contemporaneamente intraprenda i passi necessari per accreditarsi come conservatore di altri Enti Produttori del territorio;
- n) Nel dare attuazione a quanto definito nel SAL del 13 marzo 2019 i responsabili del progetto “RICORDI” hanno concordato che le funzioni di conservazione dei documenti informatici prodotti dal proprio Ente saranno svolte dalla Provincia autonoma di Trento a decorrere indicativamente dal 1° luglio 2019 e fino alla scadenza del vigente Accordo, ossia fino al 1° marzo 2020, e comunque l’avvio sarà operativo soltanto dopo formale comunicazione da parte della Provincia Autonoma di Trento.

Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

Art. 1

Valore delle premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2

Modifica dell'Art. 4 - Ruolo e impegni degli Enti Produttori

1. Nell'articolo 4 commi 1 e 3 le parole "L'Ente Capofila e gli altri" sono sostituite da "Gli".
2. All'articolo 4 è aggiunto il comma 8:

La Provincia autonoma di Trento, avendo stabilito di conservare direttamente nel sistema messo a disposizione dal Polo Archivistico Regionale ParER i documenti prodotti dal proprio Ente, predispone, tramite il Responsabile della conservazione, il manuale di cui agli articoli 7, comma 1 lett. m) e 8 delle citate Regole tecniche, indicando espressamente l'IBACN – operante tramite ParER – come soggetto delegato all'amministrazione del sistema di conservazione.

Art. 3

Modifica dell'art. 5 - Ruolo, impegni e funzioni svolte dall'IBACN tramite il ParER

1. Nell' art. 5 comma 3 le parole "ai sensi del D.Lgs 196/2003" sono sostituite da: "ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679".

Art. 4

Modifica all'art. 9 - Trattamento dei dati personali

1. L'articolo 9 è integralmente sostituito dal seguente testo:

Art. 9

(Trattamento dei dati personali)

1. *L'Ente Produttore è titolare del trattamento dei dati personali contenuti nei documenti dallo stesso prodotti.*
2. *Al fine di consentire i necessari trattamenti ai fini di archiviazione nel pubblico interesse previsti nel presente accordo, l'IBACN opera in qualità di Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio Europeo n. 2016/679 (GDPR), offrendo, in quanto conservatore accreditato, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e*

organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, essendo riconosciuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale in possesso dei requisiti più elevati in termini di qualità e sicurezza.

- 3. I trattamenti da parte del responsabile del trattamento, ai sensi del paragrafo 3 del citato GDPR, sono disciplinati da apposito contratto o altro atto giuridico stipulato tra le Parti per definire la durata del trattamento, gli obblighi, i diritti e le responsabilità in conformità al citato GDPR e alla normativa nazionale applicabile.*
- 4. Alla scadenza del presente Accordo, nell’ipotesi di recesso di una delle Parti ovvero al termine, per qualsivoglia causa, di validità dell’accordo stesso, IBACN cessa di operare come responsabile del trattamento secondo quanto disciplinato nell’apposito contratto di cui al comma precedente.*

Art. 5

Articoli dell’Accordo non modificati

1. Le Parti concordano di lasciare immutati tutti gli impegni, obblighi e disposizioni degli Articoli dell’Accordo non modificati con il presente Atto.

Art. 6

Decorrenza

1. Le Parti concordano che il presente accordo decorre dal 1° luglio 2019 o dalla formale comunicazione da parte della Provincia autonoma di Trento dell’avvio dello svolgimento da parte sua delle funzioni di conservazione dei propri documenti informatici.

La Provincia Autonoma di Trento

L’Istituto IBACN

1 – La Provincia Autonoma di Trento, con sede in Trento, Piazza Dante 15, codice fiscale n. 00337460224, nella persona di il quale interviene in nome e per conto della stessa, in virtù di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n.del, esecutiva ai sensi di legge;

E

2 – L'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna (di seguito denominato più brevemente "IBACN"), codice fiscale 80081290373, nella persona di, domiciliato per la sua carica in Bologna, Via, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera del Consiglio Direttivo n. del, esecutiva ai sensi di legge;

Accordo per il trattamento di dati personali

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante dell'Accordo siglato tra l'Ente produttore e l'Istituto IBACN, designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

1. Premesse

(A) Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dall'Allegato 1: Glossario.

Le Parti convengono quanto segue:

2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell'Ente produttore

2.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell'Ente produttore garantisce che:

2.1.1 tratta tali Dati personali solo ai fini di archiviazione nel pubblico interesse degli oggetti digitali versati in conservazione in esecuzione all'Accordo

2.1.2 non comunica i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dall'Ente produttore e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;

2.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dall'Ente produttore, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'Ente produttore se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'Ente produttore si ponga in violazione di Normativa applicabile;

2.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:

2.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'Ente produttore dagli interessati relativamente ai loro dati personali e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente produttore in materia;

2.2.2 procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Ente produttore dei dati personali di ogni interessato e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente produttore in materia;

2.2.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dall'Ente produttore e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente produttore in materia;

2.2.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Ente produttore e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente produttore in materia.

2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Ente produttore cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4 Il Responsabile del trattamento, nel rispetto di quanto previsto all'art. 30, paragrafo 2 del Regolamento, deve compilare, tenere aggiornato e, ove richiesto dal Garante per la protezione dei dati personali, esibire un registro delle attività di trattamento svolte per conto dell'Ente produttore, che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma citata.

2.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dello svolgimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Ente produttore intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

3. Le misure di sicurezza

3.1 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati.

3.2 Nei casi in cui il Responsabile effettui trattamenti di conservazione dei dati personali del Titolare nel proprio sistema informativo, garantisce la separazione di tipo logico di tali dati da quelli trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

3.3. Il Responsabile del trattamento conserva direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema;

3.4 L'Ente produttore attribuisce al Responsabile del trattamento il compito di dare attuazione alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) "Verifica delle attività" del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema";

3.5 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti al Titolare, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

3.6 Conformemente alla disposizione di cui all'art. 28 comma 1 del Regolamento e alla valutazione delle garanzie che il Responsabile del trattamento deve presentare, lo stesso Responsabile dichiara di essere inserito nell'elenco dei conservatori accreditati da Agid che attesta il possesso di idonee garanzie organizzative e tecnologiche di protezione dei dati personali.

4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente produttore sui trattamenti di dati personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Ente produttore per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2 Il Responsabile del trattamento adotta, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente produttore.

5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.

5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nell'Accordo di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

6. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

6.1 Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, il Responsabile del trattamento è autorizzato sin d'ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-

responsabili”), imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.

6.2 In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti dell’Ente produttore per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile del trattamento abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

7. Trattamento dei dati personali fuori dall’area economica europea

7.1 L’Ente produttore non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell’Unione Europea.

8. Cancellazione dei dati personali

8.1 Il Responsabile del trattamento, a richiesta del Titolare, provvede alla restituzione e alla cancellazione dei dati personali trattati al termine della prestazione di servizi oggetto dell’Accordo o Convenzione, secondo le modalità e termini descritti nell’Accordo medesimo e nel Manuale di Conservazione. Trattandosi di trattamento ai fini di archiviazione nel pubblico non si applicano i par. 1 e 2 dell’art. 17 del Regolamento, ai sensi del par. 3 del medesimo articolo.

9. Audit

9.1 Il Responsabile del trattamento si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy e sicurezza informatica da parte dell’Ente produttore.

9.2 L’Ente produttore può esperire specifici audit anche richiedendo al Responsabile del trattamento di attestare la conformità della propria organizzazione agli obblighi di cui alla Normativa applicabile e al presente Accordo.

9.3 L’esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.

10. Indagini dell'Autorità e reclami

10.1 Nei limiti della normativa applicabile, il Responsabile del trattamento informa entro la giornata lavorativa successiva l'Ente produttore di qualsiasi:

- a) richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell'ordine;
- b) istanza ricevuta da soggetti interessati.

Il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione dell'Accordo e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all'Ente produttore per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

11. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica

11.1 Il Responsabile del trattamento, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento e nei limiti di cui al perimetro delle attività affidate, deve comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all'Ente produttore nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-Fornitori. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del *data breach*, oltre a

- a) descrivere la natura della violazione dei dati personali
- b) le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- c) i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data breach;
- d) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- e) una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi

11.2 Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario all'Ente produttore ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi

ai sensi del presente articolo e, previo accordo con l'Ente produttore, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell'Ente produttore.

12. Responsabilità e manleve

12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l'Ente produttore da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

12.2 Nel caso in cui il Responsabile del trattamento commetta violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e di quanto stabilito nel presente Accordo, quali ad esempio quelle indicate all'art. 83 commi 4 e 5, l'Ente produttore può recedere dall'Accordo.

12.3 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Responsabile del trattamento:

- avverte, prontamente ed in forma scritta, l'Ente produttore del Reclamo
- non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l'Ente produttore
- non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell'Ente produttore;
- fornisce all'Ente produttore tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

Firme

Allegato 1

GLOSSARIO

“**Garante per la protezione dei dati personali**”: è l’autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

“**Dati personali** ”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

“**GDPR**” o “**Regolamento**”: si intende il Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

“**Normativa Applicabile**”: si intende l’insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, del WP Art. 29 e del Comitato europeo per la protezione dei dati.

“**Appendice Security**”: consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;

“**Reclamo**”: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

“**Titolare del Trattamento**”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

“**Trattamento**”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta,

la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

“Responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

“Pseudonimizzazione”: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

La Provincia Autonoma di Trento

(firmato digitalmente)

L'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna IBACN

(firmato digitalmente)